

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4021

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

**CAPELLI, TABACCI, BARADELLO, CARUSO, FAUTTILLI, SBERNA,  
BRIGNONE, LABRIOLA**

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità per reati di carattere sessuale

*Presentata il 4 agosto 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia della incandidabilità alle cariche di parlamentare europeo, nazionale, e alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è stata di recente riordinata con il testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, la cosiddetta « legge Severino », attuativo della legge n. 190 del 2012 la quale indicava, al comma 64 dell’articolo 1, i princìpi e i criteri direttivi per il decreto legislativo previsto dal comma 63 del medesimo articolo 1, in particolare disponendo alla lettera *a*) la temporanea non candidabilità a deputato o senatore di coloro che fossero stati condannati in via definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di

procedura penale, e alla lettera *b*) la stessa temporanea non candidabilità alla carica di deputato o senatore per coloro che fossero stati condannati in via definitiva per reati compiuti da pubblici ufficiali ai danni della pubblica amministrazione.

Inoltre, la lettera *g*) del citato comma 64 disponeva che si procedesse a una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di quella relativa al divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e compo-

nente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna. La lettera *h*) ha previsto di valutare, per le cariche di cui alla citata lettera *g*) e in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere *a*) e *i*) del medesimo comma 64 dell'articolo 1, l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale. In particolare, la lettera *i*) ha stabilito di « individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna ».

A tutti questi compiti avrebbe dovuto provvedere, e in parte lo ha fatto, il decreto legislativo n. 235 del 2012, la citata « legge Severino » che la presente proposta di legge intende modificare. Il richiamato decreto legislativo, infatti, ha ritenuto di non includere come causa di incandidabilità (anche sopraggiunta) alcune fattispecie di reato che invece sono estremamente gravi e che causano vivo allarme sociale.

Si fa riferimento, in particolare, a quei reati a sfondo sessuale che certo non possono non essere inseriti tra le cause di ineleggibilità, in particolare per le conseguenze non solo sulle vittime ma anche sugli stessi colpevoli. Chi, infatti, viene dichiarato colpevole, in via definitiva, di quel tipo di reato, non può non vedere compromessa la sua credibilità umana e politica e non può quindi essere considerato degno di amministrare comunità locali, o nazionali, o addirittura di rappresentare il nostro Paese nel Parlamento europeo. La legge Severino, infatti, non considera reati gravissimi quali l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-

*bis* codice penale), la prostituzione minorile (articolo 600-*bis*), la pornografia minorile (articolo 600-*ter*), la detenzione di materiale pornografico (600-*quater*) – si fa presente che l'articolo cita in particolare « Chiunque (...) consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto » – e la pornografia virtuale (600-*quater*.1) – che fa riferimento anche a coloro che detengano materiale pornografico rappresentante immagini virtuali realizzate con immagini di minori di diciotto anni. Manca anche qualsiasi riferimento al reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-*quinquies*), così come a quello di violenza sessuale (609-*bis*) e a quelli puniti dagli articoli 609-*ter* (Circostanze aggravanti), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenni), 609-*quinquies* (Corruzione di minorenni), 609-*octies* (Violenza sessuale di gruppo) e 609-*undecies* (Adescamento di minorenni) del codice penale.

Tutti questi reati, come detto di evidente e grave allarme sociale, non sono compresi in modo esplicito nel decreto legislativo citato, salvo la clausola di chiusura, peraltro prevista solo per gli incarichi parlamentari e regionali, che condiziona la comprensione di reati di questo tipo ad un *quantum* di pena minimo che sia stato irrogato in concreto nella sentenza di condanna (si vedano gli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 7, comma 1, lettera *e*), del citato decreto legislativo n. 235 del 2012) e non a prescindere dalla pena finale in concreto applicata dal giudice, come invece è previsto per i delitti espressamente elencati dalla normativa (articolo 1, lettere *a*) e *b*), articolo 7, lettere *a*), *b*) e *c*), e articolo 10, lettere *a*), *b*) e *c*), dello stesso decreto).

Appare quindi evidente la necessità di porre rimedio, come intende fare la presente proposta di legge, a un vuoto legislativo estremamente pericoloso e inaccettabile, modificando in particolare gli articoli 1 (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), 7 (Incandidabilità alle elezioni regionali) e 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) del

citato decreto legislativo n. 235 del 2012, inserendo i reati sopra ricordati tra quelli causa di ineleggibilità.

Inoltre, la presente proposta di legge intende intervenire anche su un altro punto del decreto legislativo, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 10, riguardante l'incandidabilità conseguente a condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione. Infatti, l'attuale lettera *c*) non contiene, in maniera francamente inspiegabile, la specificazione « delitti consumati o tentati », presente invece in tutte le altre disposizioni simili del decreto legislativo, e relativo, come detto, alle cause di incandi-

dabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. L'assenza di tale specificazione per le cariche rivestite nell'ambito degli enti locali comporta una disparità ingiustificata di trattamento tra le ipotesi di incandidabilità negli enti locali e quelle a livello parlamentare (nazionale ed europeo) e regionale. Si tratta di una evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tanto sotto il profilo del principio di eguaglianza, quanto sotto il profilo della irragionevolezza della differenziazione. Appare, quindi, necessario provvedere alla modifica in oggetto per sanare una evidente incongruenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies*, anche nelle ipotesi di minore gravità ».

## ART. 2.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo le parole: « lettera *a)* » sono aggiunte le seguenti: « e per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies*, anche nelle ipotesi di minore gravità ».

## ART. 3.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235:

*a)* alla lettera *b)*, dopo le parole: « lettera *a)* » sono aggiunte le seguenti: « e per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies*, anche nelle ipotesi di minore gravità »;

*b)* alla lettera *c)*, dopo le parole: « per i delitti » sono inserite le seguenti: « consumati o tentati, ».

